

N. 1089

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONATESTA e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Istituzione di una zona franca nell'area di Montalto di
Castro, Civitavecchia, Pescia Romana, Canino e Tarquinia

ONOREVOLI SENATORI. - Le complesse problematiche che si agitano intorno alla centrale di Montalto di Castro e la crisi occupazionale che ne è derivata, impongono di individuare con tutta tempestività adeguate soluzioni. La istituzione di una zona franca nei territori dei comuni di Montalto di Castro, Civitavecchia, Pescia Romana, Canino e Tarquinia darebbe vita al rilancio del Polo energetico Montalto-Civitavecchia. Infatti, il riconoscimento di questa area come «zona franca», con tutto ciò che comporta di positivo, costituisce un vero e proprio atto dovuto, dopo i clamorosi insuccessi relativi ai vari tentativi per reindustrializzare la centrale ENEL, nei confronti e del territorio e delle popolazioni che vi abitano.

Tale area, secondo le diverse opzioni in campo, potrebbe avere sia le caratteristiche di un porto franco (Civitavecchia) che, più limitatamente e specificamente, quelle di una zona franca di tipo industriale.

Con questa si intende generalmente la porzione del territorio di uno Stato che è dotata di infrastrutture per l'industrializzazione al fine di caratterizzarla con la presenza di una legislazione speciale volta a favorire il reinsediamento di attività produttive anche aperte a capitale straniero.

Gli interventi legislativi speciali possono riguardare la concessione di agevolazioni edilizie, fiscali o doganali. Tutto ciò potrà servire, senza ombra di dubbio, a più incisivi interventi industriali nella zona Montalto-Civitavecchia; al rilancio del turismo in quella di Tarquinia-Pescia Romana; ed infine al rilancio dell'economia agricolo-olivicola nella zona di Canino.

Il tutto con innegabili ricadute positive per le zone viciniori.

Le considerazioni e i vantaggi di natura economica e sociale spingono, quindi, verso la realizzazione della zona suddetta.

Il presente disegno di legge risponde alla necessità di un intervento legislativo che risolva un tema di importanza cruciale per lo sviluppo economico.

Anche perchè tali aree sono state sempre escluse da agevolazioni finanziarie e sono tagliate fuori dai principali nodi di comunicazione pur essendo presenti sia servitù militari, sia servitù industriali come quella della centrale ENEL di Montalto di Castro.

Il volume e l'intensità dei traffici saranno, avendo presente il nesso che esiste fra porto di Civitavecchia, Montalto e zone limitrofe, direttamente correlati a livelli di sviluppo e di produttività che si creeranno nella zona. Non solo, ma si avranno potenzialità di nuovi insediamenti produttivi, dalle aree esterne alla zona portuale ove più rapidi ed economici saranno i trasporti delle materie prime e dei semilavorati. Le zone franche, ormai per consolidata esperienza a livello internazionale, sono da considerarsi come strumento peculiare di rilancio dell'attività industriale con un effetto di traino rispetto al complesso di tutte le attività economiche di una determinata zona.

Ciò è particolarmente vero in rapporto alla dimensione comunitaria.

Le direttive 69/75/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969, e 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 evidenziano la funzione importantissima delle zone franche rispetto allo sviluppo del commercio estero, sottolineando così il valore del punto di vista comunitario.

Ma l'elemento di maggiore apprezzamento di questa proposta è il positivo impatto dal punto di vista occupazionale, in una regione in cui, purtroppo, un terzo della popolazione attiva, soprattutto giovani e ragazze benchè fortemente scolarizzati, sperimentano il dramma collettivo di una di-

soccupazione che appare, almeno per ora, senza speranza.

Tra l'altro, nel momento in cui ipotizziamo soluzioni legislative del tipo sopra enunciato non possiamo dimenticare come vi siano stati precedenti importanti che ne confermano la valenza. Ad esempio: l'emanazione del «Foreign Trade Zone Act» negli Stati Uniti nel 1934, nel pieno della politica roosveltiana del «New Deal», dimostra co-

me l'esigenza dell'istituzione di zone franche può essere concepita anche al di fuori e con altre finalità rispetto a quelle di politiche di *deregulation* di stampo neoliberista.

In conclusione, stimoli alle attività private e ritorni sociali costituirebbero il mirabile risultato d'una iniziativa legislativa che intende dare risposte concrete ad esigenze ogni giorno più pressanti ed ogni giorno di più difficile soluzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In osservanza del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, è autorizzata nell'area dei comuni di Montalto di Castro, Pescia Romana, Civitavecchia, Canino e Tarquinia, l'istituzione di una zona franca di interesse comunitario.

Art. 2.

1. La zona franca comprende l'area territoriale di tutti i comuni di cui all'articolo 1.

2. Alla precisa delimitazione della zona franca si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

1. Il territorio costituito in zona franca è considerato fino al 31 dicembre 2050 fuori dalla linea doganale del territorio comunitario.

Art. 4.

1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Nella zona franca, salvo le limitazioni e le eccezioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, le merci possono formare oggetto:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

- c) di operazioni di distruzione;
- d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n.43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

Art. 6.

1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, di materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca medesima.

Art. 7.

1. Le merci non comunitarie introdotte nell'area di cui all'articolo 1 si considerano definitivamente uscite dalla Comunità.

2. Le merci comunitarie e comunitarizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci non comunitarie, salvo che si sia provveduto a mantenerne il carattere comunitario nei casi e nei modi indicati dal regolamento per l'esercizio della zona franca da approvare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.

Art. 8.

1. Alle imprese operanti nella zona franca può essere concesso dal capo della circo-

scrizione doganale territorialmente competente:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che acconsentano a che la Guardia di finanza vigili permanentemente negli stabilimenti;

b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti alle materie prime estere impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati.

Le relative autorizzazioni saranno comunicate al Ministero delle finanze, che potrà revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della regione Lazio.

Art. 9.

1. Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e in particolare dall'articolo 214 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 10.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministero delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo

221 del medesimo testo unico, può disporre la revoca o la modifica, di intesa con il presidente della regione Lazio.

Art. 11.

1. Le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali, sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada quando sia provato il proposito di introdurre in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca in quantità e per qualità non permesse;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non si sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

Art. 12.

1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria, hanno facoltà di accedere agli stabilimenti magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 13.

1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette.

Art. 14.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, su conforme parere della regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.